

ALLEGATO ALLA DELIBERA CONSIGLIO

N. 22 d.d. 27/3/89



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giuseppe Dolzani

**COMUNE DI FRASSILONGO
(Provincia di Trento)**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI AD
ASSOCIAZIONI, COMITATI, ENTI,
SOCIETA' CON FINALITA'
SOCIALMENTE UTILI SENZA SCOPO DI
LUCRO.**

ART. 1

1. Con il presente Regolamento il Comune di Frassilongo, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme per la concessione di contributi, finanziamenti e benefici economici ad associazioni, comitati, enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della L.R. n. 13 dei 31.07.93 assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate, fermi rimanendo i principi di economicità, ragionevolezza ed imparzialità fissati dalla Costituzione.

ART. 2 *

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati sono precedute dalla predeterminazione, anche contestuale al provvedimento, e dalla pubblicazione, di criteri e di modalità generali.
2. L'osservanza delle procedure dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte dei Comune.
3. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

ART. 3

1. La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli Enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

ART. 4

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata prevista dalla Legge.

* Annullata dalla G.P. seduta del 12. 11.99 in contrasto con dr Licca

† L.R. 43/93



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giuseppe Dolzani

2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendo richiesta nelle forme previste dal Regolamento.

ART. 5

- 1. Il Consiglio comunale, in sede di approvazione del bilancio di previsione o di sue variazioni determina, in via generale, l'entità degli interventi contributivi.
2. I soggetti interessati alla concessione dei contributi presentano, entro il termine che verrà annualmente fissato dall'Amministrazione comunale, la seguente documentazione:
 - a) domanda;
 - b) relazione illustrativa dell'attività svolta;
 - c) rendiconto finanziario dell'esercizio precedente;
 - d) relazione riguardante l'attività programmata per l'anno successivo con stima previsionale delle entrate e delle spese;
 - e) dichiarazione di utilizzo dei contributi per la verifica dei presupposti di esenzione/assoggettazione a ritenuta fiscale e per la verifica dell'insussistenza di duplicazione di contributo.
3. La documentazione sopra indicata viene sottoposta all'esame della competente Commissione, ove costituita, per il parere e la formulazione delle proposte. Successivamente la Giunta comunale provvede alla concessione e liquidazione dei contributi. Nel caso di spese di investimento/acquisto di beni strumentali dovranno essere presentate note, fatture, contabilità, e simili, attestanti l'effettivo sostenimento delle medesime, con l'indicazione degli interventi contributivi da parte di altri Enti.

ART. 6

1. I settori di intervento per i quali l'Amministrazione comunale può concedere i contributi sono di norma i seguenti:
 - a) culturale ed educativo;
 - b) sportivo e ricreativo;
 - c) sociale;
 - d) sviluppo turistico ed economico;
 - e) culto pubblico;
 - f) volontariato per la protezione civile (esempio corpo V.V. F.F. ecc.);
 - g) tutela, conservazione e promozione del patrimonio culturale mocheno - cimbro.

ART. 7

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:
 - a. di Enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
 - b. Associazioni, Fondazioni ed altre Istituzioni di carattere privato, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
 - c. Di Associazioni non riconosciute, Comitati, e altri Enti privati che effettuano iniziative e svolgono attività in favore della popolazione del Comune;
2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di Enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri interventi eccezionali. Per interventi e programmi di cooperazione e solidarietà internazionale deve essere rispettato il limite di cui all'art. 19 della Legge 68/93 e s.m.
3. I contributi non devono sovrapporsi a interventi che per Legge sono attribuiti ad altri Enti.

ART. 8

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata, oltre che dalla documentazione indicata al precedente articolo 5, dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e dal preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente indicate le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico.
2. I contributi ad Associazioni o Istituzioni riconosciute ed operanti a livello Provinciale, regionale e nazionale, (es. associazioni Invalidi, Sordomuti, ecc.) possono essere liquidati prescindendo dalla richiesta della documentazione indicata nel precedente art. 5, punti a) e b) c).

ART. 9

1. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto ed obbligazione che si costituisca fra le persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
2. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.
3. La Concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
4. Gli interventi del Comune relativi all'attività corrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente Regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari, o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali.

ART. 10

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività, sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune;
2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che, le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune;
3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale;

4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente e Regolamento;
5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

ART. 11

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di Enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:
 - a. a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale comprese le iniziative extra scolastiche a favore degli alunni della Scuola dell'infanzia, elementare e media;
 - b. a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali;
 - c. a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre esposizioni, rassegne aventi finalità culturali e sociali, concerti che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

ART. 12

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale sia per i benefici diretti che alla stessa apporta, che per il contributo qualificante per il quale concorre alla promozione della cultura.
2. Possono essere concessi anche contributi una tantum per concorrere parzialmente a spese straordinarie per acquisto di mezzi ed attrezzature in dotazione alle associazioni, o in alternativa l'Amministrazione comunale può mettere a disposizione delle associazioni beni ed attrezzature acquisiti direttamente dal Comune anche mediante contributi provinciali sul Piano culturale.

ART. 13

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzate alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie, ricreative, del tempo libero.
3. Il Comune può concedere contributi una tantum alle società ed associazioni di cui ai commi 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possano concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio sportivo della comunità, o a parziale copertura di oneri sostenuti da associazioni sportive per lavori sugli impianti e le strutture di proprietà comunale in base a convenzioni di comodato d'uso.
4. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti articoli.

ART. 14

1. Il Comune quale interprete delle esigenze della comunità locale, nella prospettiva di promuovere lo sviluppo della stessa, può intervenire con contributi ed erogazioni in favore di Istituzioni e Associazioni locali, che, non aventi finalità di lucro, si prefissano lo scopo sociale di intervenire in favore della persona umana nelle sue varie forme (es. Istituzioni di volontariato sociale, Patronati dipendenti - pensionati, Istituzioni religiose non contemplate all'art. 16, ecc.).

ART. 15

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori turistici ed economici di maggiore rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:
 - a. al concorso per l'organizzazione di esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
 - b. Al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio storico, culturale delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
 - c. A contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la promozione dell'agricoltura e turismo;
 - d. A contributi annuali a favore dell'associazione Pro-Loco e di altri enti ed organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale.

ART. 16

1. Gli interventi contributivi a favore delle Parrocchie possono riguardare le seguenti fattispecie:
 - a. Erogazioni derivanti da obblighi e titoli particolari (convenzioni "ab immemorabili") ex art. 68 della L.R. 21 ottobre 1963, n. 29;
 - b. Assunzione di oneri mediante concessione di contributi, sotto forma di assunzione di spesa subordinati alla verifica dell'insufficienza di mezzi da parte della Parrocchia per la manutenzione e conservazione degli edifici parrocchiali attinenti al culto pubblico, comprese la retribuzione del personale ai sensi dell'art. 68 della L.R. 29/63. In questo caso, oltre alla documentazione generale prevista dall'art. 5 del presente Regolamento, le Parrocchie dovranno presentare il documento contabile estratto da rendiconto di cassa della Parrocchia;
 - c. Contributi ordinari o straordinari a favore della Parrocchia quale ente che opera per la comunità locale in senso generale con iniziative nel campo della promozione sociale e della valorizzazione della persona che trovano fondamento nei principi generali nell'art. 1 del presente Regolamento.

ART. 17

1. L'Amministrazione comunale assegna al Corpo Vigili del Fuoco volontari di Frassilongo un contributo stabilito in sede di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 21 L.R. 20.8.1954 n. 24, sia di carattere ordinario per le normali esigenze sia straordinario per le spese relative agli acquisti e attrezzature in dotazione al Corpo stesso, tenendo conto delle entrate del Corpo medesimo e degli eventuali contributi.
2. L'erogazione di tali contributi, considerando che trattasi di un'istituzione comunale della quale il Consiglio Comunale approva sia il bilancio di previsione sia il conto consuntivo, viene effettuata prescindendo dalla documentazione richiesta all'art. 5 del presente Regolamento.
3. L'Amministrazione comunale interviene altresì direttamente all'acquisto e nella manutenzione di attrezzature e strutture assegnate al Corpo V.V.F.F. ai sensi della citata normativa.

ART. 18

1. Le iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale per le quali l'Amministrazione comunale ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, possono essere ammesse a contributo se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari. Al riguardo gli organizzatori devono presentare:
 - a. Relazione illustrativa con indicata la finalità;
 - b. Preventivo di spesa con indicati i mezzi per coprire la medesima;
 - c. Dichiarazione di utilizzo di contributo come da schema predisposto (per individuare i presupposti della ritenuta fiscale);
2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene mediante apposito atto di messa a disposizione.

L'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA.

ART. 19

1. E' istituito l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, credito, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.
2. L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.
3. L'albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autenticata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.

ART. 20

1. L'albo è suddiviso in settori di intervento, ordinati come appresso:
 - a. Assistenza e sicurezza sociale;
 - b. Attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - c. Sviluppo economico;
 - d. Attività culturali ed educative;
 - e. Tutela dei valori ambientali;
 - f. Interventi straordinari;
 - g. Altri benefici ed interventi.
2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:
 - a. Cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
 - b. Finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
 - c. Importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - d. Durata, in mesi, dell'intervento;
 - e. Disposizione di Legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).
3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:
 - a. Denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
 - b. Indirizzo;
 - c. Finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
 - d. Importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - e. Disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

ART. 21

1. Alla tenuta dell'albo provvede l'ufficio di ragioneria comunale, in base agli elenchi predisposti in conformità all'art. precedente dai settori interessati e verificato, in base alle risultanze contabili;
2. L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici;
3. L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicati, attraverso i servizi di informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito Regolamento.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente
PAOLI RINALDO



Il Segretario comunale
DOLZANI GIUSEPPE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale

dal 01-10-1999 per giorni 10.

Li, 01-10-1999



Il Segretario comunale
DOLZANI GIUSEPPE

~~Deliberazione dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile il 27-09-1999 ai sensi del 3° comma dell'art. 54 della L.R. 1/93 e s.m.~~

Il Segretario comunale
DOLZANI GIUSEPPE

~~Deliberazione non soggetta al controllo preventivo di leggitimità, divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta il 12-10-1999 ai sensi del 2° comma dell'art. 54 della L.R. 1/93 e s.m.~~

Il Segretario comunale
DOLZANI GIUSEPPE

Inviata alla Giunta Provinciale il
prot. N.

GIUNTA PROVINCIALE - TRENTO

Deliberazione esaminata il 12.11.99
n. 4059/2-R dalla Giunta Provinciale,
senza riscontro di voto di dissenso, ai sensi
dell'art. 97, comma 1, del T.U.L.L.R.R.O.C.
approvato con D.P.G.R. 27 febbraio 1995,

IL SEGRETARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giuseppe Dolzani

[Signature]

